

7/2026



**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

**Ufficio Procedure Concorsuali**

oooooooo

Il Giudice Delegato,

- letto il ricorso n. 7/26 depositato in data 17-6-2026 concernente la domanda formulata da Garuti Alessandro (nato a Modena il 6-5-1971 e residente in Acquanegra sul Chiese, via San Martino, 178; C.F.: GRTLSN71E06F257A) ai sensi dell'art. 283 CCI;
- ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 co. 2 CCI atteso che l'istante è residente in Comune facente parte del circondario del Tribunale;
- esaminata la relazione predisposta dal gestore della crisi avv. Alessandro Bosio;
- rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex artt. 278 co. 3 e 1 co. 1 CCI essendo da tempo inoccupato stante la totale inabilità al lavoro;
- osservato che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati alle pagine 6 e segg. del ricorso nonché dalla relazione del gestore della crisi;
- rilevato che il ricorrente non si è avvalso in precedenza del beneficio richiesto;
- considerato che il gestore della crisi, nell'attestare la regolarità e completezza della documentazione concernente la posizione reddituale dell'istante, ha indicato la causa del sovraindebitamento individuandola negli esiti negativi della gestione dell'impresa individuale di cui era stato titolare e cancellata nel 2013 nonché nelle precarie condizioni di salute che si protraggono da anni tanto che è stato riconosciuto totalmente inabile al lavoro;

- osservato che il debitore è incapiente in quanto non è titolare di beni immobili né di mobili registrati ed è titolare di un assegno di invalidità di € 616,00 mensili nonché di una pensione di invalidità civile di € 336,00 mensili;
- rilevato che l'istante non appare in grado, nemmeno in prospettiva futura, di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta (l'ammontare dei debiti residui da pagare risulta indicato in circa € 45.396);
- osservato che l'art. 283 CCI richiede, quale specifico ulteriore presupposto, la meritevolezza del debitore e che, a tal fine, occorre verificare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento;
- considerato che è onere del debitore fornire prova positiva della sussistenza del predetto requisito e cioè di avere assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di non avere compiuto atti fraudolenti;
- osservato che dalla relazione del gestore della crisi e dagli atti allegati si desume che l'istante non ha cagionato il proprio sovraindebitamento con dolo o colpa grave in considerazione delle ragioni del suo verificarsi come sopra indicate né sussiste prova che l'istante abbia impiegato i propri redditi per contrarre spese voluttuarie o futili;
- considerato pertanto che il ricorso debba trovare accoglimento;

P.T.M.

- visto l'art. 283 CCI, accoglie il ricorso presentato da Garuti Alessandro (nato a Modena il 6-5-1971 e residente in Acquanegra sul Chiese, via San Martino, 178; C.F.: GRTLSN71E06F257A) e concede la esdebitazione dai debiti per atto o fatto anteriori al deposito del ricorso (effettuato in data 17-6-2026), il tutto con le esclusioni di cui all'art. 278 co. 6 e 7 e salvo quanto previsto dall'art. 283 co. 1 CCI;
- dispone che il gestore della crisi provveda a comunicare il ricorso, la relazione del gestore e il presente decreto -emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili come ad es. le condizioni di salute- presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata a/r ovvero e-mail certificata, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- avvisa i creditori che, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 283 co. 8 CCI, possono proporre opposizione;
- dispone che il gestore della crisi depositi una relazione circa la presenza o la mancanza di opposizioni appena decorso il termine di cui al punto che precede, riservando in alternativa la conferma o la revoca del decreto;
- stabilisce sin d'ora che, nel caso di conferma del decreto, il debitore depositi, tramite il gestore della crisi, entro il 31 gennaio di ogni anno del prossimo quadriennio (a far data da gennaio 2027) la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti e destinabili ai creditori, ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 CCI, tenendo quale periodo di riferimento l'anno solare; il gestore della crisi depositerà nota di accompagnamento a corredo della dichiarazione segnalando ogni circostanza rilevante;
- dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet di questo Tribunale a cura del gestore della crisi.

Si comunichi.

Mantova, 29 giugno 2026.

Il Giudice Delegato  
dott. Mauro P. Bernardi